

MESSAGGIO municipale no. 2023 / 13 concernente la decisione di scioglimento del Consorzio per la nuova Piazza di tiro del Malcantone con sede ad Agno - Convenzione di collaborazione intercomunale

Egregio Signor Presidente,
Gentile Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

già nella prima parte di quest'anno il Consorzio per la nuova piazza di tiro del Malcantone, a seguito di un'obbligatoria procedura, ha velocemente avviato i passi per il suo definitivo scioglimento.

Il tutto, in collaborazione con la Società di tiro di S. Maria – Iseo, con apposito incontro e completa informazione ai Comuni di Agno, Aranno, Bioggio, Cademario, Magliaso, Manno, Neggio e Vernate già facenti parte del *Consorzio Nuova Piazza di tiro del Malcantone* e, quelli già attribuiti alla Piazza di Tiro di Iseo, quali i Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Curio, Miglieglia, Novaggio, Pura e Tresa, tenuti a espletare gli obblighi di tiro, secondo le normative vigenti, presso il poligono di Iseo (Bioggio).

Nel dettaglio si potrà consultare l'allegato messaggio elaborato dalla Delegazione Consortile, che propone degli adeguati chiarimenti su ogni posizione / argomento, così pure la relativa Convenzione.

L' esigenza di regolare l'uso e la gestione della Piazza di tiro è conseguente allo scioglimento, con effetto 31.12.2023, del *Consorzio per la nuova Piazza di tiro del Malcantone*, in assenza dei necessari presupposti per conformarsi alla Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010.

La convenzione regola l'utilizzo del Poligono da parte dei tiratori dei Comuni del comprensorio e la ripartizione degli oneri del Poligono fra il Comune di riferimento ed i Comuni del Comprensorio.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler

d e c i d e r e


- 1. Sulla base delle indicazioni contenute nel messaggio consortile di cui in allegato, è approvato lo scioglimento del Consorzio Nuova Piazza di tiro del Malcantone con effetto dal 31.12.2023.**
- 2. È accettata la cessione al Comune di Bioggio, a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, di tutti i beni consortili, segnatamente, le proprietà e le strutture del Consorzio nuova Piazza di tiro del Malcantone site ai mappali no. 303 e 357RFD sezione 4 di Bioggio (Sez. Iseo), e site ai mappali no. 592, 593, 594, 595, 607, 912 e 942 RFD di Vernate.**
Sulla base del bilancio consortile al 31.12.2023, è accettata la cessione al Comune di Bioggio degli attivi e passivi del Consorzio Piazza di tiro.
- 3. È accettata la cessione al Comune di Bioggio di tutti i diritti e gli obblighi di competenza del Consorzio nuova Piazza di tiro del Malcantone.**
- 4. È approvata, nel dettaglio e nel complesso la convenzione che regola la collaborazione intercomunale tra il Comune di Bioggio, quale Comune sede di riferimento e i Comuni di**

Agno, Aranno, Bioggio, Cademario, Magliaso, Manno. Neggio e Vernate già facenti parte del *Consorzio* e quelli già attribuiti alla Piazza di Tiro di Iseo, quali i Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Curio, Migliaglia, Novaggio, Pura e Tresa, la gestione e l'uso della P.zza di tiro.


5. L' Autorità militare cantonale stabilisce i comprensori di tiro. Il Municipio del Comune di Bioggio si riserva di poter estendere la Convenzione ad altri Comuni interessati a far capo alla Piazza di tiro d'Iseo, fatto salvo il preavviso vincolante della SMPP.

Con stima e cordialità.

Per il Municipio

Il sindaco:

Eolo Alberti




Il segretario:

Massimo Perlasca

Licenziato con RM. no. 1357/2023 del 07.11.2023

Municipale responsabile: P. Bocchi

Va per rapporto a:

G	E	AP	P	CT GA	PR
X			X		



CONVENZIONE

novembre '23

CHE REGOLA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRA IL COMUNE DI BIOGGIO, QUALE COMUNE DI RIFERIMENTO E I COMUNI DEL COMPRESORIO DI TIRO

Premesse

- A. Sul territorio dei Comuni di Bioggio - Sez. Iseo (in seguito il "Comune di riferimento") e Vernate si trovano il poligono di tiro (in seguito il "Poligono") e i terreni annessi.
- B. I Comuni di Agno, Aranno, Bioggio, Cademario, Magliaso, Manno, Neggio e Vernate già facenti parte del *Consorzio Nuova Piazza di tiro del Malcantone* e, quelli già attribuiti alla Piazza di Tiro di Iseo, quali i Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Curio, Migliaglia, Novaggio, Pura e Tresa (in seguito insieme i "Comuni del comprensorio dell'ex. *Consorzio nuova Piazza di tiro del Malcantone*") non dispongono sul loro rispettivo territorio comunale di un poligono di tiro, per cui non possono adempiere direttamente al loro obbligo legale di cui all'art. 133 cpv. 1 LM.
- C. Di conseguenza, agli abitanti dei Comuni del comprensorio è assegnato l'utilizzo del Poligono del Comune di riferimento. I Comuni del comprensorio sono tenuti a partecipare ai costi di gestione, di manutenzione e di risanamento per il tramite del Comune di riferimento.
- D. La presente convenzione regola l'utilizzo del Poligono da parte dei tiratori dei Comuni del comprensorio e la ripartizione degli oneri del Poligono fra il Comune di riferimento ed i Comuni del Comprensorio.

L' esigenza di regolare con la presente Convenzione l'uso e la gestione della Piazza di tiro è conseguente allo scioglimento, con effetto 31.12.2023, del *Consorzio per la nuova Piazza di tiro del Malcantone*, in assenza dei necessari presupposti per conformarsi alla Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010.

A seguito dello scioglimento del citato Consorzio, ogni bene, impegno e attività precedentemente legati allo stesso sono assunti dal Comune di Bioggio (Comune sede e di riferimento). Le proprietà e le strutture del *Consorzio nuova Piazza di tiro del Malcantone* site ai mappali no. 303 e 357 RFD sezione 4 di Bioggio (Sez. Iseo) e site ai mappali no. 592, 593, 594, 595, 607, 912 e 942 RFD di Vernate, sono classificate come beni amministrativi inalienabili, senza valore di mercato, collocate fuori zona edificabile e interamente sui territori giurisdizionali dei Comuni di Bioggio e Vernate. Il Comune di Bioggio, quale Comune di riferimento, avrà il compito di gestirle secondo la presente convenzione.

Capitolo I – Generalità

Art. 1 Basi legali

Alla presente convenzione si applicano le seguenti norme:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e il relativo regolamento di applicazione;
- la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
- l'Ordinanza federale sul tiro fuori servizio del 5 dicembre 2003;
- l'Ordinanza federale sugli impianti di tiro del 15 novembre 2004;
- la Legge cantonale di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 17 dicembre 2020;
- il Regolamento cantonale della legge di applicazione della legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 14 aprile 2021;

- i comprensori di tiro-giurisdizione di tiro stabiliti dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni;
- ogni altra disposizione applicabile.

Art. 2 – Scopo

La presente convenzione intende regolare l'esercizio del Poligono al quale fanno capo i tiratori residenti nei Comuni del comprensorio.

Per quanto concerne l'uso della struttura, fanno stato le disposizioni fissate dagli organi competenti.

La struttura dispone, secondo le indicazioni dell'UFT e della SMPP di:

- casa del tiratore, incluse tutte le attrezzature tecniche con:
- 6 bersagli elettronici/manuali a 300m;
- stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche (incl. parapalle/cassoni);
- campo di tiro, paratie di sicurezza, insonorizzazione;
- servizi di un impianto pubblico;
- parcheggi.

Art. 3 - Comprensorio

Il comprensorio è quello definito dalla SMPP e si compone dei Comuni indicati in premessa, e più precisamente:

i Comuni di Agno, Aranno, Bioggio, Cademario, Magliaso, Manno, Neggio e Vernate già facenti parte del *Consorzio Nuova Piazza di tiro del Malcantone* e, quelli già attribuiti alla Piazza di Tiro di Iseo, quali i Comuni di Astano, Bedigliora, Caslano, Curio, Migliegla, Novaggio, Pura e Tresa.

L' Autorità militare cantonale stabilisce i comprensori di tiro. Il Municipio del Comune di Bioggio si riserva di poter estendere la Convenzione ad altri Comuni interessati a far capo alla Piazza di tiro d'Iseo, fatto salvo il preavviso vincolante della SMPP.

Art. 4 - Sede e competenze

Il Comune di riferimento è designato Comune sede, al quale è affidata l'amministrazione del Poligono, ha inoltre le seguenti competenze/obblighi:

- a) è responsabile di tutte le pratiche di progettazione, autorizzazioni e finanziamento di opere di investimento e di manutenzione;
- b) trasmette ai Comuni del comprensorio il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo;
- c) autorizza i lavori urgenti fino ad un importo massimo di Fr. 5'000.--;
- d) preavvisa e autorizza i lavori necessari per garantire l'esercizio dell'attività così come quelli ordinati dall'UFT, dalle CCT o dalla SMPP entro i termini indicati.

Art. 5 - Responsabilità civile + assicurazione stabili

Il proprietario della struttura deve assicurare la sua struttura e confermare la sottoscrizione di una adeguata assicurazione RC e stabili.

Capitolo II – Organizzazione

Articolo 6 – Organi

1. Il Municipio e il Consiglio comunale del Comune di Bioggio sono responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'intera amministrazione della Piazza di tiro.
2. Il Municipio di Bioggio può affidare, con gli accordi del caso, la Piazza di tiro in gestione a società di tiro o ad altri enti, o a terzi.

Articolo 7 – Responsabilità civile Piazza di tiro

Il Comune sede è competente per un'adeguata copertura in materia di responsabilità civile inerente la gestione e l'attività della Piazza di tiro.

Capitolo III – Finanze

Articolo 8 – Finanziamento

Il Comune di riferimento provvede al finanziamento delle attività del Poligono mediante il proprio contributo, allestisce le quote di partecipazione dei Comuni del comprensorio e provvede all'incasso.

In accordo con la Società, il recupero delle spese a carico dei Comuni del comprensorio avviene a fine anno; è data facoltà di richiedere acconti intermedi per il tramite del Comune di riferimento.

1. Il Comune sede anticipa il pagamento di tutte le spese inerenti all'amministrazione e il funzionamento della Piazza di tiro. Il recupero delle spese anticipate, al netto di ogni entrata contabile collegata alla gestione della Piazza di tiro, avviene con conteggio annuale a carico dei Comuni convenzionati.
2. Al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno il Comune sede comunica ai Comuni convenzionati i dati da considerare per l'allestimento del preventivo dell'anno successivo.
3. Il conteggio annuale di riparto spese viene inviato e fatturato ai Comuni convenzionati una volta approvato il consuntivo del Comune sede.

Articolo 9 – Spese di gestione

Le spese di gestione messe annualmente a riparto comprendono:

- a) costi amministrativi e di gestione generali sono quantificati annualmente tramite preventivo e consuntivo dalla società di tiro amministratrice, secondo esigenze infrastrutturali, gestionali e del responsabile di zona del circondario federale di tiro, utilizzando quale base il foglio di calcolo spese messo a disposizione dal CFT17.
- b) le indennità versate al custode e/o l'attività svolta dall'Ufficio tecnico comunale;
- c) oneri per interessi passivi e ammortamenti;
- d) i costi assicurativi per stabili, impianti, attrezzature e RC;
- e) i costi di riscaldamento e d'illuminazione dello stand di tiro;
- f) le annuali tasse d'uso;
- g) l'acquisto e la manutenzione di impianti e attrezzature;
- h) ogni altra spesa riconducibile alla gestione e al funzionamento della Piazza di tiro.

Articolo 10 – Spese d'investimento o straordinarie

Per investimenti o costi di natura straordinaria inerenti alla gestione e la manutenzione della Piazza di tiro, il Comune sede sente il preavviso dei Municipi dei Comuni convenzionati.

In caso di disaccordo, per quanto possibile, si impegna a trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti. Per il riparto delle spese fanno stato gli articoli 8 e 11.

Articolo 11 - Quote di partecipazione / Chiave di riparto

Il totale delle spese di gestione della Piazza di tiro viene equamente ripartito tra i Comuni convenzionati in base al criterio della popolazione residente (in merito, fa stato l'ultimo dato pubblicato annualmente sul Foglio ufficiale cantonale). L'annuale quota di partecipazione è da pagare come fatturazione emessa dal Comune di riferimento.

Art. 12 - Aggregazioni e modifiche dei comprensori di tiro

In caso di aggregazioni tra i Comuni del comprensorio, come pure in caso di modifiche del Comprensorio di tiro da parte del Cantone, per il tramite della SMPP, la presente convenzione dovrà essere modificata e la chiave di riparto rivista.

Art. 13 - Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

Il Comune di riferimento sottoscrive una convenzione con la Società di riferimento a cui è affidato l'esercizio del Poligono. A sua volta, la Società di riferimento sottoscrive una o più analoghe convenzioni con i terzi utenti del Poligono (in primis altre società di tiro, o corpi di polizia comunali). Queste convenzioni regolano in particolare le responsabilità, la gestione dei tiri e spese da essi derivanti in funzione del Promemoria e Tariffario cantonale per l'allestimento ufficiale delle spese per i poligoni di tiro (che costituisce parte integrante del presente contratto).

Articolo 14 - Controllo della gestione

Per il tramite dei rispettivi Municipi, ogni Comune convenzionato può formulare osservazioni e richieste al Comune sede circa la gestione e il funzionamento della Piazza di tiro, come pure chiedere verifiche contabili e pezze giustificative in rapporto dalle spese conteggiate nel riparto spese. Il Comune sede dà risposta al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 15 - Tenuta dei conti

I conti riferiti alla gestione della Piazza di tiro sono integrati nella contabilità del Comune di Bioggio, con centro di costo separato, secondo i disposti previsti dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

Capitolo IV – Disposizioni finali

Articolo 16 – Divergenze

Qualora dovessero sorgere incomprensioni o contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione della presente Convenzione restano riservate le consuete e vigenti vie ricorsuali. D'intesa tra le parti, la divergenza potrà essere sottoposta, per un esperimento di conciliazione, dinanzi alla Sezione cantonale degli enti locali sentita la SMPP.

Articolo 17 – Ricorsi

Contro le decisioni adottate dagli Organi del Comune sede, ai Municipi dei Comuni convenzionati è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione o di pubblicazione, a norma delle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa.

Articolo 18 – Scioglimento per forze di causa maggiore o per modifiche legislative

In caso di cessazione dell'attività di tiro per forze di causa maggiore indipendenti dalla volontà del Comune sede o per sopraggiunte nuove normative legislative in materia, l'eventuale debito residuo

riferito alla Piazza di tiro sarà assunto dai Comuni convenzionati in base alla chiave di riparto indicato agli articoli 8 e 11.

Articolo 19 – Durata e disdetta

La presente Convenzione ha validità indeterminata. Può essere disdetta unilateralmente con il preavviso di un anno, per la fine dell'anno seguente, la prima volta il 31 dicembre 2028.

Riservata la disdetta motivata a seguito di modifiche legislative di diritto superiore che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, la stessa ha una durata indeterminata.

In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà del Comune di riferimento, l'importo dell'investimento residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni del comprensorio secondo la chiave di riparto.

I costi connessi direttamente o indirettamente allo scioglimento della Convenzione sono addebitati interamente al Comune che ha presentato la disdetta, riservata l'accettazione della stessa.

Articolo 20 – Norma abrogativa

La presente Convenzione sostituisce e annulla i disposti dello Statuto del Consorzio Piazza di tiro del Malcantone, approvato dall'Autorità cantonale in data 22 ottobre 1982.

Articolo 21 – Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2024, riservata l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali e la ratifica da parte del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.

Data, Per il Comune di

Sulla base di quanto sopra indicato, si invita il Consiglio Consortile a volere

risolvere:

- 1. è approvato lo scioglimento del Consorzio nuova piazza di tiro del Malcantone**
- 2. lo scioglimento è effettivo dal 31 dicembre 2023**
- 3. sulla base del bilancio consortile al 31 dicembre 2023 attivi e passivi del Consorzio sono ceduti al Comune di Bioggio;**
- 4. sono conseguentemente ceduti al Comune di Bioggio tutti i diritti e gli obblighi di competenza del Consorzio piazza di tiro di Iseo;**
- 5. è dato incarico alla Delegazione consortile di procedere con tutte le incombenze inerenti lo scioglimento del Consorzio.**

Agno, 5 luglio 2023

Per la Delegazione consortile del Consorzio piazza di tiro Iseo:

Il Presidente

Stefano Lischetti

Il segretario

Bruno Rossi